

Pac, pubblicate le regole transitorie per il 2014

Nel mese di dicembre sono stati pubblicati tutti i regolamenti relativi alla riforma della Politica agricola comune. In attesa delle decisioni applicative, che dovranno essere adottate dall'Italia entro il primo agosto di quest'anno e che definiranno la Pac a partire dal 2015, il 2014 sarà un anno transitorio. Per questo motivo è stato pubblicato un apposito regolamento che definisce i pagamenti per l'anno in corso, oltre ad alcune norme sullo sviluppo rurale.

L'articolo 72 sui pagamenti diretti prevede l'abrogazione del regolamento 73/2009 ma "tuttavia, esso continua ad essere applicato per quanto riguarda le domande di aiuto relative ad anni che hanno inizio anteriormente al 1° gennaio 2015". Altre modifiche di rilievo riguardano gli anticipi, che saranno mantenuti anche nel 2014 fino al 50 per cento dei pagamenti diretti; l'adeguamento ai nuovi massimali della Pac per l'Italia 2014 (3 953 394 000) e la possibilità di modifica dell'articolo 68 e l'aumento percentuale degli aiuti accoppiati dal 3,5 per cento al 6,5 per cento .

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il regolamento 1305/2013 (nuovo regolamento sviluppo rurale), che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014, abroga il vecchio 1698/2005. Quest'ultimo continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014.

L'articolo 1 del regolamento transitorio - utilizzo delle vecchie misure 2007-2013 per il 2014 – prevede che gli stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 20, ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i) e della lettera d), e all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

La condizione «che si impegnano a proseguire un'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa» non si applica ai nuovi impegni giuridici assunti dagli Stati membri nel 2014 ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punti i) e ii) (indennità compensative montagna ed aree svantaggiate)

Le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari, assunti nell'ambito delle misure di cui agli articoli 20 e 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 nei casi seguenti: per i pagamenti effettuati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 è già esaurita; per i pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015

Tale disposizione si applica anche agli impegni giuridici, nei confronti dei beneficiari, assunti nell'ambito delle corrispondenti misure di cui ai regolamenti (CE) n. 1257/1999, (CEE) n. 2078/92

(impegni di lungo periodo).

Le spese sopra esposte sono ammissibili al beneficio di un contributo del Fears nel periodo di programmazione 2014-2020, alle seguenti condizioni: che tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020; b) che si applichi il tasso di partecipazione del Fears alla misura corrispondente così come fissata nell'allegato I del presente regolamento nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013; che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.